



Regione  
Lombardia

ASL Vallecamonica-Sebino



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca



Ufficio  
Scolastico  
per la  
Lombardia

Brescia



Regione  
Lombardia

ASL Brescia

# SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO cominciamo a SCUOLA

**L'ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE AZIENDALE**

**DIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI SOGGETTI AZIENDALI**


protocollo d'intesa 5 febbraio 2015

ASL Brescia – ASL Vallecamonica Sebino - Direzione Territoriale del Lavoro  
Ufficio Scolastico Territoriale – Provincia di Brescia


# CHI HA COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO?



# L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA SICUREZZA




# IL DATORE DI LAVORO



## CHI E'

soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**

# IL DATORE DI LAVORO



## OBBLIGHI NON DELEGABILI

Il datore di lavoro **non può** delegare le seguenti attività:

- Valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento della Valutazione dei Rischi
- Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

# La Delega

La **delega di funzioni** è ammessa con i seguenti limiti e condizioni

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

# IL DIRIGENTE

Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive del datore di lavoro** organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa



# DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI

## OBBLIGHI - 1

- Nominare il medico competente;
- Designare i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza (Incendi, evacuazione, primo soccorso);
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI
- Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme
- Inviare i lavoratori alla visita medica
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento



# DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI

## OBBLIGHI - 2

- Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
- Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi
- Elaborare il documento di Valutazione dei Rischi
- Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio

# DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI

## OBBLIGHI - 3

- comunicare in via telematica all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno
- Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento
- Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica, almeno una volta all'anno
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
- Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

# CHI EFFETTUA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI?

**IL DATORE DI LAVORO**



*in collaborazione con:*

**IL SERVIZIO DI PREVENZIONE  
E PROTEZIONE**




*consultando:*

**i lavoratori interessati e il  
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA**



# SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE




Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori

# RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

## DESIGNAZIONE


- Da parte del datore di lavoro
- Titolo di studio
- Requisiti professionali
- Frequenza corsi e aggiornamenti



## CAPACITA' E REQUISITI


- Collabora analisi dei Rischi
- Collabora alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi
- Di fatto è il consulente aziendale in materia di sicurezza

# IL PREPOSTO



Persona che, in ragione delle **competenze professionali** e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura **dell'incarico conferitogli**, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, **controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa**

# IL PREPOSTO




Al preposto per svolgere le proprie funzioni vengono riconosciuti alcuni margini di **autonomia** e di **potere** nell'impartire ordini e nel dare istruzioni. Il preposto è definito il “**capo squadra**” con poteri di supervisione rispetto al gruppo di lavoratori da lui coordinati. Non ha però gli oneri e la responsabilità del Datore di lavoro (o del Dirigente) che riguardano l'organizzazione della sicurezza.

# IL PREPOSTO «di fatto»

Gli obblighi e le responsabilità del Preposto non sono da collegarsi alla qualifica “formalmente” posseduta o alla tipologia del contratto di lavoro ma in base alle mansioni effettivamente espletate.

Per individuare un “preposto di fatto” devono essere tenuti in considerazione alcuni indici:

- Specializzazione
- Competenza
- Ambito di discrezionalità
- Posizione gerarchica




***Il “Preposto di fatto” è quel soggetto che, pur non avendo un ruolo gerarchico di sovrintendenza di altri lavoratori, sia solito impartire ordini non venendo sconfessato dai superiori gerarchici***



# II RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

## DEFINIZIONE

Persona eletta per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro



## NOMINA

- **Aziende fino 15 lavoratori** : viene eletto dai lavoratori o è individuato per più aziende nell'ambito territoriale
- **Aziende con più di 15 lavoratori**: Eletto dai lavoratori
- nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda
- 1 RLS ogni 200 lavoratori
- 3 RLS da 201 a 1000 lavoratori
- 6 oltre i 1000 lavoratori

# II RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)



## INNOVAZIONE

Rappresenta **una delle principali novità** della nuova disciplina della salute e della sicurezza sul lavoro.

I lavoratori verificano, tramite il RLS le applicazioni e le misure di sicurezza.

## PARTECIPAZIONE


Agevola la partecipazione attiva dei lavoratori come protagonisti. Vigila sull'attuazione delle misure di sicurezza.

Partecipa al processo del miglioramento

# IL MEDICO COMPETENTE



Medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali



- **collabora** con il datore di lavoro ai fini della **valutazione dei rischi**
- effettua la **sorveglianza sanitaria**
- **fornisce informazioni** ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria
- **visita gli ambienti di lavoro** almeno una volta all'anno

# SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO

Lavoratori identificati dal datore di lavoro  
previa consultazione del rappresentante dei  
lavoratori

I LAVORATORI NON POSSONO, SE NON PER  
GIUSTIFICATO MOTIVO, RIFIUTARE LA  
DESIGNAZIONE.



**FORMAZIONE:** Gli addetti vengono istruiti per il rischio specifico  
sia dal punto di vista teorico che pratico  
(12 – 16 ore in funzione del rischio aziendale)

**COMPITO:** Assicurare, immediatamente, i soccorsi d'urgenza ai  
lavoratori infortunati

# SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI

Lavoratori identificati dal datore di lavoro  
previa consultazione del rappresentante dei  
lavoratori

I LAVORATORI NON POSSONO, SE NON PER  
GIUSTIFICATO MOTIVO, RIFIUTARE LA  
DESIGNAZIONE.




**FORMAZIONE:** Gli addetti vengono **istruiti con un corso teorico pratico** a seconda del tipo di rischio presente nell'azienda.  
(4 – 8 - 16 ore in funzione del rischio aziendale)

**COMPITI:** Intervenire in caso di un principio d'incendio con idonei dispositivi (estintori ....)

# LAVORATORE

## DEFINIZIONE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



# LAVORATORE

## Differenti tipologie di lavoratori

- Socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto.
- Soggetto che effettua tirocini formativi in alternanza tra studio / lavoro o stages
- Studenti che facciano uso di laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici e biologici, videoterminali  
*(limitatamente ai periodi in cui l'allievo utilizza i laboratori in questione)*
- Volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile



# LAVORATORI AUTONOMI IMPRESE FAMILIARI

## CHI SONO

- Componenti impresa familiare
- Lavoratori autonomi
- Coltivatori diretti
- Artigiani
- Piccoli commercianti

## OBBLIGHI

- Utilizzare i DPI necessari
- Uso attrezzature di lavoro conformi alle norme
- Munirsi di apposita tessera di riconoscimento

## FACOLTÀ (\*)

- Frequentare corsi di formazione
- Effettuare sorveglianza sanitaria

**(\*) In caso di lavoro in appalto sono obbligatori**



# Il lavoratore ha DIRITTO a lavorare in sicurezza



Nella normativa anni '50 il lavoratore è un soggetto passivo  
*(il datore di lavoro dispone ed esige l'osservanza delle misure di sicurezza)*

Nella nuova normativa il lavoratore informato, formato e addestrato diventa soggetto attivo e risponde del proprio operato  
*(il datore di lavoro richiede l'osservanza)*



# Il lavoratore ha il DOVERE di

prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro




# Il lavoratore ha il DOVERE di



- **Collaborare** col datore di lavoro, dirigenti e preposti per la sicurezza dei luoghi di lavoro
- **Osservare le disposizioni** e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
- **Utilizzare correttamente le attrezzature** di lavoro, le sostanze, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- **Utilizzare** in modo appropriato i **dispositivi di protezione** messi a loro disposizione;


# Il lavoratore ha il DOVERE di



- **Segnalare** immediatamente ai superiori qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza
- **Non rimuovere** o modificare i dispositivi di sicurezza;
- **Non svolgere operazioni** che non sono di sua competenza e che possono essere pericolose;
- **Partecipare** ai programmi di formazione e di addestramento
- **Sottoporsi ai controlli sanitari**

# SOGGETTI SANZIONABILI

- Datore di Lavoro
- Dirigente
- Preposto
- Progettisti, fabbricanti, fornitori, Installatori
- Medico competente
- Lavoratori



- arresto (a seconda dei casi da 2 a 8 mesi)  
ammenda (da 1.000 fino a 40.000 €)
- sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 6.000 €)